

N. R.G. 8144/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Arceri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8144/2019 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in VIALE ██████████ MILANO presso il difensore

ATTORE

contro

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████ BOLOGNA presso il difensore

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, previa ogni opportuna pronuncia e declaratoria del caso di legge,

- previo accertamento della qualità di erede in capo a ██████████ accertare e dichiarare che il signor ██████████ è debitore dei furono ██████████ e ██████████ della somma pari ad € 90.750,00
- per l'effetto condannare il Sig. ██████████ a restituire al signor ██████████ la somma di € 12.964,28, salvo errori, pari ad 1/7 della somma percepita a titolo di prestito infruttifero dai furono sigg.ri ██████████ e ██████████ o in quella maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

per parte convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale in epigrafe adito ex adverso, disattesa e reietta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione così giudicare:

RESPINGERE tutte le domande spiegate in causa dal Signore ██████████ contro il fratello ██████████ così come formulate nell'atto di citazione allo stesso ritualmente notificato, per tutti i motivi illustrati e dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta, oltre che per quelli che si andranno ad argomentare in corso di giudizio e quindi, in specifico, perché tutte le istanze attoree sono carenti di prova, oltre che infondate in fatto e in diritto, oltre che inammissibili.

Con vittoria di compensi e spese di lite”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] premettendo di essere figlio dei signori [REDACTED] nato a Bologna il 3 gennaio 1931 e deceduto a Bologna il 25 novembre 2017 e di [REDACTED] nata a Bologna il 20 febbraio 1931 e deceduta a Bologna il 13 luglio 2015, alla cui successione erano stati chiamati, oltre all'attore, gli altri sei figli [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] conveniva in lite il fratello [REDACTED] lamentando come, a far data dal 2014 e fino a tutto il 2017, costui avesse ricevuto numerosi prestiti dai genitori, comprovati dai documenti allegati all'atto introduttivo, ed in particolare, svariati bonifici accompagnati dalla causale “prestito infruttifero” (docc. n. 2 – 21 allegati all'atto introduttivo), prestiti di cui l'attore domandava – previo accertamento della propria qualità di erede e del debito del convenuto nei confronti delle eredità dei genitori – la condanna dello stesso alla restituzione in proprio favore della quota parte del predetto credito ereditario.

Successivamente all'esaurimento del tentativo di mediazione obbligatoria, poi, l'attore era venuto ad apprendere di un ulteriore bonifico di € 30.000 disposto nel 2011 (doc. n. 25).

Nel giudizio così radicato, si costituiva [REDACTED] eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato valido esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, arreatosi al primo incontro, e nel merito, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa attorea, di cui chiedeva la reiezione.

La causa veniva istruita con produzioni documentali ed escussione delle prove testimoniali come ammesse con ordinanza 8 giugno 2020; non veniva ammessa l'istanza di verifica svolta da parte attrice sul documento n. 3 versato in causa da parte convenuta.

Indi, precisate le conclusioni, la causa viene ora in decisione.

Preliminarmente, occorre fare giustizia dell'eccezione sollevata da parte convenuta di improponibilità della domanda, a causa dell'indisponibilità mostrata da parte attrice a proseguire nel percorso di mediazione, manifestatasi in occasione del primo incontro.

Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. III, 05/07/2019, n. 18068) “Il tentativo di mediazione può dirsi esperito se si svolge un primo incontro davanti al mediatore con l'assistenza dei rispettivi difensori”; tale orientamento è supportato anche da copiosa giurisprudenza di merito, cui questo Tribunale intende aderire (cfr. Corte appello Firenze, sez. II, 14/10/2019, n. 2901 secondo la quale: In virtù dell'art. 5, comma 2-bis, d.lg. n. 28/2010, affinché si consideri effettuata la condizione di procedibilità relativa all'obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che davanti al mediatore si sia svolto un primo incontro tra le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori; Tribunale Crotone sez. I 23 dicembre 2020 n. 1136 secondo la quale: Il tentativo di mediazione obbligatoria può ritenersi utilmente concluso, ai fini di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, solo ala può ritenersi utilmente concluso, ai fini di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, solo al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre).

Orbene, nel caso di specie, è dato rilevare dalla lettura del verbale d'incontro redatto in data 20 marzo 2019 che in quella sede le parti comparvero dinanzi al mediatore assistite dai rispettivi difensori; che ricevettero ogni informazione utile sullo scopo e sulle modalità di svolgimento del tentativo di mediazione e che, soltanto all'esito di detta rappresentazione preliminare, l'attore dichiarò di non voler procedere oltre, con la conseguenza che il tentativo di mediazione deve considerarsi espletato con esito negativo.

Nel merito, ancora in via preliminare, deve rilevarsi la sussistenza di legittimazione attiva dell'attore ad agire per la restituzione della quota parte dell'asserito credito ereditario.

E' infatti insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte, a partire da Cass. SS. UU: n. 24657/2007, quello secondo cui ciascun coerede può agire, sia nell'interesse della comunione, ma anche nel proprio esclusivo interesse, e per la quota parte spettantegli, per il pagamento dei debiti ereditari.

Il principio è stato recentemente ribadito anche da Cassazione civile, sez. VI, 20/11/2017, (ud. 21/09/2017, dep.20/11/2017), n. 27417 a mente della quale:

“La lettura delle motivazioni della sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, alla quale pur dichiara di volersi conformare la sentenza impugnata, consente di avvedersi che la Corte riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l'iniziativa del coerede sia ammessa solo allorché avvenga nell'interesse della comunione.

Appare evidente che nel ragionamento delle Sezioni Unite, ferma restando la necessità di ricomprendere nell'eventuale divisione dell'asse ereditario i crediti, l'avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota.

La connotazione dell'azione del singolo coerede in chiave finalistica, distinguendo quindi tra iniziativa nell'interesse della comunione ovvero nel proprio personale interesse, non trova affatto riscontro nella decisione delle Sezioni Unite, e nei fatti verrebbe a riproporre, laddove come nel caso in cui non vi sia l'adesione di un coerede alla richiesta di riscossione, una sorta di surrettizio litisconsorzio necessario, posto che tale mancata adesione imporrebbe la necessaria partecipazione al giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento, di tutti i coeredi, ancorché al fine di stabilire se la richiesta di pagamento sia strumentale o meno al soddisfacimento della comunione.

Deve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.”

Sciolto anche il predetto nodo preliminare, può affrontarsi il merito, tenendo conto del fatto che da parte dell'attore vi è contestazione circa l'attendibilità delle testimonianze escusse, laddove i testi [REDACTED] e [REDACTED] rispettivamente, commercialista di fiducia e segretaria del defunto [REDACTED], hanno dichiarato che la causale “prestito infruttifero” inserita nei bonifici che l'attore indica quali prestiti da restituirsi all'asse ereditario, e per quanto lo concerne *pro quota*, fu inserita per motivi schiettamente fiscali e comunque, non rispecchiava effettivamente l'esistenza di veri e propri mutui, con conseguente obbligo restitutorio, conclusi tra il defunto ed il figlio beneficiario.


L'attore contesta altresì l'intento liberale che, a detta del convenuto, trasparirebbe dal tenore del documento n. 3, apparentemente proveniente dal defunto e che, in ogni modo, [REDACTED] non ha prontamente disconosciuto, e la cui verifica non è stata ammessa dal giudice.

Si rammenta il tenore della predetta scrittura:

Venezia, 14 luglio 2018

P. 44

Il sottoscritto ha una disponibilità a riconoscere somme finanziarie rivalenti gli interessi degli Affili della
 (sostanzialmente il cui beneficiario, comunque accertato anteriori, fino a quando essi non saranno in un
 secondo tempo. Questo è un punto su cui alcuni commentano la tesi dell'effettiva da paragonare la
 sua volontà a quella del defunto.


 Ernesto Cassini

Osserva tuttavia questo Giudice che, invero, la predetta scrittura non depone senz'altro nel senso di liberalità degli emolumenti attribuiti al figlio [REDACTED] mediante bonifici bancari (che in ogni caso, l'attore lamenta essere intervenuti per cifre ben superiori a quelle corrispondenti all'affitto dell'abitazione e dello studio professionale del convenuto).

E' infatti da osservarsi l'ambiguità del termine "riconoscere", impiegato in detta scrittura, e comunque, il riferimento a "diversi accordi" futuri, che lascia effettivamente intendere un intento del defunto di riservarsi la ripetizione delle somme erogate.

Intento, tuttavia, definitivamente caducato per effetto della scheda testamentaria in atti.

Mediante la stessa, infatti, il defunto, dopo aver premesso di aver variamente fornito ausilio a tutti i suoi figli per le necessità che, di volta in volta, gli venivano esplicitate dai medesimi (testualmente: *In vita ho cercato di assicurare ai miei figli e talora anche ai miei nipoti quanto necessario al miglior grado di istruzione (...); sono stato vicino economicamente ai miei figli cercando di soddisfare le esigenze e le richieste personali che di volta in volta mi venivano sottoposte. Sono intervenuto in loro favore anche in occasione di prospettare esigenze lavorative (...)*), espressamente disponeva che *“ove possano registrarsi differenze nelle attribuzioni a favore dei miei figli – tenendo di quanto a loro da me attribuito in vita e pur considerando quanto da me loro riconosciuto con i legati testamentari – tali eventuali eccedenze a favore di qualcuno di essi in danno di altri dovranno essere computate anzitutto nella quota disponibile essendo in mia volontà evitare liti tra i miei figli in relazione a presunte lesioni della quota di legittima”*.

E' dunque svuotato di ogni interesse giuridicamente rilevante il tentativo di parte attrice di dimostrare che le elargizioni avvenute mediante bonifico bancario da parte di [REDACTED] e da parte della consorte cointestataria di uno dei conti di provenienza (entrambi i testi escussi hanno tuttavia confermato che i bonifici effettuati dai predetti conti corrispondevano ad elargizioni paterne, giacché era [REDACTED] a disporre delle provviste ivi esistenti, così fornendo solidi elementi per superare la presunzione di contitolarità, non efficacemente contrastati da parte attrice), ed a favore del figlio [REDACTED] siano avvenute a titolo di "prestito infruttifero" come da causale formalmente inserita negli stessi atti: infatti, anche se tale assunto fosse pienamente dimostrato, la domanda di restituzione dovrebbe essere comunque respinta in ragione della successiva volontà manifestata dal *de cuius* con la ridetta scheda testamentaria, in cui, espressamente riferendosi a quanto ai figli "attribuito" in vita, a

sostegno delle rispettive necessità, entità che lo stesso testatore chiaramente differenziava da quanto agli stessi "riconosciuto" a titolo di legato, altrettanto chiaramente esprimeva l'intenzione che dette attribuzioni compiute in vita per i titoli indicati (in generale, ausilio economico ai figli ed ai nipoti) rimanessero, nei rapporti tra essi, ferme ed intangibili, così, sostanzialmente, affrancandoli tutti indistintamente e collettivamente considerati da qualsivoglia obbligo di restituzione l'uno nei confronti dell'altro o nei confronti della comunione ereditaria.

In altri termini, è indiscutibile che, disponendo che dette attribuzioni dovessero essere calcolate sulla "disponibile", il *de cuius* avesse inteso fare in modo che ogni attribuzione in eccesso, in qualunque modo effettuata o calcolata, venisse considerata liberalità da computarsi sulla disponibile, in tal modo ponendo una "pietra tombale" anche su eventuali attribuzioni eventualmente effettuate a titolo di prestito, di cui, con una disposizione sussumibile nell'accezione disegnata dall'art. 658 c.c. (legato di liberazione di debito), mostrava non voler più giustificare alcuna pretesa di nuova qualificazione e dunque distribuzione tra i figli.

In tal modo, peraltro, sciogliendo la riserva di "diversa" determinazione contenuta nella scrittura prodotta sub 3, con postulato che deve essere inevitabilmente inteso come eliminazione di ogni obbligo di restituzione.

La domanda di parte attrice, dunque, avrebbe dovuto essere semmai indirizzata ad impugnare la suddetta disposizione a titolo particolare (legato di rimessione di debito) per esubero rispetto alla quota disponibile sulla quale il defunto ha inequivocabilmente indicato dovessero essere incombenti tutte le eventuali differenze tra le attribuzioni effettuate in favore dei figli.

Ne consegue il rigetto della domanda, ed in considerazione della qualità dei rapporti tra le parti, delle ragioni della decisione (diverse da quelle prospettate da entrambe le parti), e della parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Respinge ogni domanda svolta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]
- Compensa tra le parti le spese di lite.

Bologna, 19 luglio 2021

Il Giudice
dott. Alessandra Arceri